

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 80-141-323-656-680-705-943-1145-1150-1308 - A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale
(n. 80)

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, D'AGOSTINI e NEPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

Miglioramenti economici e normativi per pensioni di guerra
(n. 141)

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, BOMBARDIERI, TOROS, GIUST,
BEORCHIA, VETTORI e SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra (n. 323)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, DAMAGIO, FOSCHI, BERNASSOLA, FIMOGNARI e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra (n. 656)

d'iniziativa dei senatori **CAROLLO, BOLDRINI, SCHIETROMA, ORLANDO, CENGARLE, SANTALCO, ALIVERTI, SEGA, TORRI, ALICI, BOTTI, GIURA LONGO, COLOMBO Vittorino (V.), BOMBARDIERI, DE GIUSEPPE, PINTUS, PANIGAZZI, COLELLA, FOSCHI e MARINUCCI MARIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1984

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra (n. 680)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, FABBRI, SCLAVI, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.), DELLA PORTA, FOSCHI, GENOVESE, PATRIARCA, PINTO Michele, RIGGIO, GIUST, D'AMELIO e ORCIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1984

Miglioramenti alle pensioni di guerra (n. 705)

d'iniziativa del senatore DE CINQUE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1984

Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi
per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra
(n. 943)

d'iniziativa del senatore SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1984

Revisione del trattamento pensionistico di guerra (n. 1145)

**d'iniziativa dei senatori FONTANA, CUMINETTI, MARTINI,
PASTORINO, SCARDACCIONE, RUFFINO e FOSCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1985

Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra
(n. 1150)

d'iniziativa dei senatori BUFFONI, PAVAN, SCEVAROLLI, NEPI,
SCHIETROMA, ORCIARI, SELLITTI, MURATORE, SPANO Ottavio,
PANIGAZZI, FIOCCHI, GIRARDI, D'ONOFRIO, GIURA LONGO,
SEGA e POLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1985

Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi
per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra
(n. 1308)

d'iniziativa dei senatori JANNELLI, ORCIARI e SPANO Ottavio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1985

ONOREVOLI SENATORI. — La 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), ed in particolare il relatore, si sono trovati ad affrontare il problema del riordinamento e dell'adeguamento del trattamento economico delle pensioni di guerra, con avanti a sè ben dieci disegni di legge riguardanti questa stessa materia. Le difficoltà sono state innumerevoli, per pervenire ad un testo unificato che cercasse di raccogliere quanto in questo momento fosse transitabile.

Si è trattato infatti di:

1) adeguare i trattamenti pensionistici di guerra, fermi da alcuni anni, tenendo conto non solo dell'inflazione, ma anche di soluzioni non del tutto idonee stabilite con l'ultima normativa in materia, il decreto del 1981, n. 834, emanato in base alla legge-delega 23 settembre 1981, n. 533;

2) riordinare la normativa cercando di fare chiarezza in questa complessa materia, tenendo conto anche della giurisprudenza sviluppatasi in questi anni e del contenzioso ancora sospeso, che è numeroso;

3) tener conto sia delle disponibilità finanziarie già iscritte allo scopo nel bilancio 1985 che delle ulteriori risorse introdotte dal 1986 dalla relativa legge finanziaria.

Nella elaborazione del testo unificato che viene presentato alla approvazione dell'Assemblea, la 6^a Commissione ha tenuto conto ed ha voluto riconfermare il principio fondamentale sancito dal legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica numero 915 del 23 dicembre 1978, secondo il quale le pensioni e le varie indennità per invalidità di guerra costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni dell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

Era stato ipotizzato il ricorso ad una nuova legge di delega al Governo (dopo la citata

legge n. 533 del 1981), tenendo conto della complessità della materia. Sarebbe stata per noi senz'altro la strada più agevole: avremmo però tradito le aspettative delle categorie e delle loro associazioni rappresentative in quanto con i precedenti provvedimenti di delega non si è tenuto conto, se non parzialmente, delle indicazioni che il Parlamento aveva dato.

Per comprendere pienamente perchè è stato necessario formulare interamente un nuovo testo, unificando in esso i numerosi disegni di legge presentati, il relatore ritiene necessario richiamare l'attenzione della Assemblea su alcuni problemi, di fronte ai quali la 6^a Commissione si è trovata e che ha dovuto risolvere preliminarmente:

a) quanto veniva proposto con i disegni di legge portava ad un onere per lo Stato di circa ottocento miliardi, somma che era impensabile richiedere al bilancio dello Stato, perchè rilevantemente superiore a quella fissata dalla legge finanziaria per il 1985 e ripetuta nel disegno di legge finanziaria per il 1986. Anche una valutazione degli oneri derivanti dall'applicazione soltanto di alcuni punti qualificanti (comunque più riduttivi), sostenuta dalle stesse associazioni di categoria, portava ad un onere superiore ai cinquecento miliardi;

b) il secondo aspetto che esigeva una scelta precisa (sempre analizzando le varie richieste presentate dai proponenti i disegni di legge), riguardava l'alternativa circa il parametro sul quale doveva operare l'adeguamento automatico delle pensioni: sull'ammontare al 31 dicembre 1981, come finora è stato, secondo la normativa in vigore; oppure sul montante dell'adeguamento effettuato nell'anno precedente; scelta questa pressantemente richiesta dalle associazioni di categoria, che la ritengono l'unica idonea, constatato che dal 1981 ad oggi, mentre l'inflazione si è attestata sul 65-70 per cento, l'adeguamento automatico ha fatto recuperare solamente il 45 per cento; riguardava

inoltre il problema del tasso di adeguamento, cioè se prendere a base l'intero indice di variazione delle retribuzioni medie degli operai dell'industria, come previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, oppure la quota parte di tale indice fissata di anno in anno con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al tasso programmato di inflazione;

c) un terzo aspetto riguardava la semplificazione di alcune procedure e norme esistenti sull'intera pensionistica di guerra: ci si è chiesti infatti se non fosse il caso di ritenere « risarcimento ed indennizzo per i danni subiti per causa di guerra » anche i benefici combattentistici ottenuti durante il servizio, ed ai fini pensionistici, da tutti coloro che hanno ottenuto direttamente od indirettamente collocamento al lavoro per il fatto di essere invalidi, vedove od orfani di guerra, e conseguentemente rivedere per questi anche il trattamento pensionistico di guerra; ci si è chiesti inoltre se non fosse il caso di tramutare in un *una tantum*, corrispondente all'ammontare della pensione ricapitalizzato in relazione all'età dell'avente diritto, le pensioni con un importo mensile limitato, per eliminare un grandissimo numero di pratiche ed un grandissimo numero di aggravamenti, riesami, ricorsi, eccetera, quindi con un rilevante risparmio di oneri amministrativi conseguente all'eliminazione di una parte considerevole delle strutture organizzative presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, la Ragioneria dello Stato, la Corte dei conti, le direzioni provinciali del Tesoro; ci si è chiesti infine se non fosse il caso di fare maggiore chiarezza nel campo dei collaterali (dei pensionati o deceduti per fatto di guerra);

d) una ulteriore valutazione doveva essere fatta in merito alla opportunità che, a prescindere dall'ammontare finanziario disponibile, si facesse particolare attenzione alle pensioni che devono essere corrisposte a coloro che effettivamente si trovano in una inabilità totale al proficuo lavoro e che conseguentemente devono poggiare esclusivamente su questo assegno per il loro sostentamento;

e) una riflessione doveva essere fatta anche sulla situazione organizzativa della Direzione generale delle pensioni di guerra, riscontrando che esiste ancora un arretrato considerevole di circa 200.000 pratiche non definite a 40 anni circa dal termine degli eventi bellici nel nostro Paese, perchè giacente presso la Corte dei conti la quale non ha ancora definito il numeroso contenzioso in merito;

f) infine, da tutti era stata sottolineata la necessità che venissero adeguatamente rivalutate le pensioni delle vedove di guerra, comprese quelle dei grandi invalidi di guerra. L'attenzione a queste ultime è doverosa, per il pluriennale sacrificio di vivere al loro fianco con innumerevoli sofferenze.

* * *

Il testo sottoposto all'esame dall'Assemblea tiene conto di tutta la problematica sovraindicata e dei limiti che le leggi finanziarie nonchè il bilancio dello Stato impongono per il 1985, per il 1986 e seguenti, nella convinzione che quanto proposto non risponde ancora nè alle esigenze delle categorie, nè, per la verità, a quanto i componenti della 6ª Commissione avevano rappresentato.

Prima di illustrare i diversi contenuti del testo unificato si ritiene opportuno accennare anche se brevemente al numero degli interessati al provvedimento.

Da aggiornamenti effettuati con riferimento al 31 dicembre 1985, il numero delle partite di pensione risulta di quasi 700.000. Tale numero di partite, ed in conseguenza l'onere, è soggetto a modifica in più e in meno per la contemporanea influenza di eventi naturali, che diminuiscono il numero delle pensioni dirette ed in certo qual modo aumentano e diminuiscono il numero delle pensioni indirette, nonchè di provvedimenti amministrativi di concessione di pensioni, di rivalutazione di pensioni per aggravamento di infermità già pensionate, di conferme di pensioni provvisorie, provvedimenti emessi in numero notevole negli ultimi due o tre anni (l'arretrato è stato quasi eliminato) dalla Direzione generale

delle pensioni di guerra e non ancora ammessi a pagamento dalle direzioni provinciali del Tesoro, specie da quelle più grandi.

I dati in dettaglio, sono i seguenti:

Pensioni dirette suddivise nelle varie lettere della 1 ^a categoria, quindi con assegno di super-invalidità	n. 20.276
Pensioni dirette di 1 ^a categoria senza assegno di super-invalidità	» 5.119
Pensioni dirette suddivise nelle varie categorie dalla 2 ^a alla 8 ^a »	271.880
<i>Totale pensioni dirette</i> »	<u>297.275</u>

Quindi su un'ammontare complessivo di 697.471 partite aperte, 297.275 sono le pensioni dirette e 400.196 le pensioni indirette.

Entrando nel merito, si illustrano le soluzioni proposte con l'articolato del testo unificato:

1) *Adeguamento automatico delle indennità e di assegni aggiuntivi*

Il primo punto, essenziale, è quello di un perfezionamento del sistema dell'adeguamento automatico delle pensioni di guerra, rispetto a quello ora vigente (di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), il quale peraltro ha rappresentato un momento fondamentale per soddisfare le attese dei pensionati di guerra. Tale miglioramento dell'adeguamento automatico si consegue attraverso l'applicazione dell'intero indice di variazione delle retribuzioni medie degli operai dell'industria, di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive variazioni, anziché di una quota di tale indice fissata anno per anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, come in atto stabilito.

In sostanza, si passa da una quota del ripetuto indice, quale fissata per il 1985 nel 7 per cento, al 13,30 per cento, quindi con un

incremento netto dei trattamenti pensionistici del 6,30 per cento; e per il 1986 si passa dal 6 per cento al 9,40 per cento, con un incremento del 3,40 per cento.

Inoltre, si estende l'adeguamento automatico ad assegni che finora ne sono esclusi:

l'assegno integrativo agli invalidi di prima categoria che non usufruiscano di assegno di superinvalidità (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915);

l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 (assegno per cumulo in caso di una invalidità di seconda categoria coesistente con altre infermità minori che nel loro complesso non fanno raggiungere una invalidità di prima categoria);

l'assegno temporaneo corrisposto a coloro che sono soggetti ad una menomazione suscettibile col tempo di miglioramento (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915);

la indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, che viene corrisposta nella misura pari ad una o più annualità della pensione di 8^a categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica;

la integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 6 del citato decreto n. 915 del 1978;

l'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 1 ed all'articolo 20, undicesimo comma, del decreto n. 915 del 1978;

gli aumenti assegnati sulle pensioni previsti dagli articoli 62 e 64 del decreto n. 915 del 1978, rispettivamente ai genitori che abbiano perduto più figli militari o civili a causa di servizio di guerra per ciascun figlio oltre il primo ed al genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole;

l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di cui all'articolo

9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

L'onere per tale miglioramento del sistema di adeguamento automatico è valutato per gli anni 1985 e 1986 complessivamente intorno a lire 146 miliardi, che si eleva a lire 323 miliardi aggiungendo gli ulteriori importi stanziati a tale titolo rispettivamente per lire 100 miliardi per il 1985 e per lire 77 miliardi per il 1986.

Tale obiettivo della migliore conservazione del potere di acquisto delle pensioni è ottenuto con l'articolo 1 del provvedimento in esame.

Non è stato possibile accogliere le proposte contenute in alcuni dei disegni di legge presentati, e sostenute dalle associazioni di categoria, di estendere il nuovo adeguamento automatico anche al montante risultante dagli adeguamenti automatici degli anni precedenti, in quanto, a parte la considerazione che altrimenti si contrasterebbero gli attuali orientamenti intesi a diminuire nel sistema economico il peso di eccessive indicizzazioni, si rischierebbe di andare incontro a massicci oneri di bilancio che a lungo andare potrebbero diventare insopportabili. D'altra parte, una proposta presentata in tal senso in sede di esame della legge finanziaria 1986 è stata già respinta dal Parlamento.

2) *Aumento base di alcune tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e n. 834 del 1981*

Il secondo punto importante è quello di un miglioramento del trattamento base per le pensioni dirette, per le quali è più immediato il rapporto tra causa di guerra ed infermità e menomazioni subite ed in conseguenza maggiore deve essere il riconoscimento economico.

Si provvede, infatti, complessivamente, ed in modo scaglionato nei due anni 1985 e 1986, ad aumentare gli importi vigenti al 1° gennaio 1982 nei modi qui di seguito indicati.

Tabella C (trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra): aumenti rispetti-

vamente di 650.000 lire per la 1^a categoria; di 585.000 lire per la 2^a categoria; di 520.000 lire per la 3^a categoria; di 455.000 lire per la 4^a categoria; di 390.000 lire per la 5^a categoria; di 325.000 lire per la 6^a categoria; di 260.000 lire per la 7^a categoria e di 195.000 lire per la 8^a categoria. L'aumento è del 25 per cento circa con un onere valutato intorno a 103 miliardi.

Tabella E (assegni di superinvalidità). Aumento del 23 per cento circa, che specificamente consiste in:

L. 1.600.000	annue	per	la	lettera	A
L. 1.440.000	»	»	»	»	A-bis
L. 1.280.000	»	»	»	»	B
L. 1.120.000	»	»	»	»	C
L. 960.000	»	»	»	»	D
L. 800.000	»	»	»	»	E
L. 640.000	»	»	»	»	F
L. 480.000	»	»	»	»	G
L. 320.000	»	»	»	»	H

L'onere complessivo per questo aumento è valutato in 16 miliardi.

Tabella F (assegni di cumulo di infermità): aumento del 20 per cento sulla tabella in vigore, secondo la natura del cumulo. L'onere relativo è valutato a solo un miliardo, in quanto è limitato il numero degli aventi diritto.

Tabella G (pensioni alle vedove ed orfani minorenni o maggiorenni inabili in stato di disagio economico). Aumento del 30 per cento circa della attuale base, portandola quindi da 1.477.200 a 1.946.600 lire. L'onere complessivo viene valutato in 80 miliardi.

Con l'occasione si è voluto anche dare un maggiore riconoscimento alle vedove dei grandi invalidi, in considerazione della loro abnegazione, delle cure dedicate in vita al grande invalido e dei sacrifici morali e materiali sopportati. Per questo si è previsto, migliorando l'attuale assegno a favore dei grandi invalidi, di corrispondere, oltre alla pensione di cui alla tabella G, un assegno supplementare pari al 50 per cento dell'as-

segno di superinvalidità di cui alle varie lettere della tabella *E*, percepito dal defunto marito, purchè la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia portato assistenza. Tali assegni variano da L. 5.592.000 (lettera *A*) a L. 1.130.000 (lettera *H*). È da tener conto che per tutte, secondo la normativa in vigore, è di sole L. 1.181.760. L'onere relativo è di 29 miliardi.

Tabelle *M* (genitori, collaterali ed assimilati), *H* (vedove ed orfani minorenni o maggiorenni in stato di disagio economico, di invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionabile), ed *S* (genitori): aumento del 20 per cento circa delle attuali basi, con un onere complessivo di 20,5 miliardi.

Indennità di assistenza e di accompagnamento, di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981: aumento del 30 per cento circa delle attuali basi mensili per indennità di assistenza, portando quindi gli attuali importi, a seconda delle varie lettere della tabella *E* a cui è iscritta la invalidità, a lire 622.080 (massima) e a lire 111.780 (minima). L'onere relativo viene valutato intorno ai 12 miliardi.

Anche la misura della integrazione da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari è aumentata del 50 per cento. Infatti dalle attuali 900.000 lire mensili, assegnate agli iscritti alla lettera *A*, n. 1, si passa a 1.260.000 dal 1° gennaio 1985 ed a 1.638.000 dal 1° gennaio 1986, e dalle attuali 400.000 lire mensili, assegnate agli iscritti alla lettera *A-bis* n. 1, si passa a 560.000 lire dal 1° gennaio 1985 ed a 728.000 lire dal 1° gennaio 1986.

Anche l'assegno a titolo di integrazione per il secondo accompagnatore ha avuto un significativo adeguamento.

L'onere per questa provvidenza ammonta a circa 19 miliardi.

L'aumento alle Tabelle esposto in questo secondo punto è contenuto negli articoli 2, 3 e 4.

3) *Aggiornamento delle basi sulle quali operare l'adeguamento automatico annuale.*

Un punto rilevante è quello rappresentato dal conglobamento nelle tabelle e negli assegni vigenti al 1° gennaio 1982 degli importi degli assegni aggiuntivi per adeguamento automatico (pari complessivamente al 32 per cento) maturati a tutto il 31 dicembre 1984. Tali importi ascendono complessivamente a lire 398 miliardi (140 miliardi per il 1982, lire 136 miliardi per il 1983 e lire 122 miliardi per il 1984). Tale conglobamento non comporta nuovi oneri effettivi, perchè si tratta di somme che già percepiscono gli interessati e stanziare in bilancio, quindi non influiscono sul nuovo stanziamento di lire 427 miliardi. Potrà comportare negli anni successivi un onere aggiuntivo in quanto il sistema di adeguamento automatico verrà ad agire pure sugli importi conglobati. Ma tale onere, a parte la considerazione della riduzione del numero delle partite di pensione per la naturale evoluzione, potrà trovare piena contropartita nella diminuzione dell'indice di variazione dell'adeguamento automatico (per effetto della prevista riduzione del tasso di svalutazione per il 1987).

Si tratta di una disposizione di carattere generale, prevista al secondo comma dell'articolo 2.

4) *Problema delle pensioni o dei trattamenti economici spettanti ai collaterali ed assimilati.*

Il quarto punto rilevante è rappresentato dall'esigenza di conferire all'ordinamento pensionistico di guerra una maggiore corrispondenza ai suoi principi informatori e di assicurare, alle persone che con rapporto più diretto hanno risentito degli eventi bellici, una maggiore quota delle risorse utilizzabili, al fine, secondo il già enunciato criterio, di dare un tanto maggiore ristoro economico quanto più immediata è la relazione tra la causa di guerra e le ripercussioni negative avute, o dal soggetto personalmente coinvolto o dai congiunti più stretti del caduto (vedove, orfani, genitori).

In conseguenza, si prevede in base all'articolo 5, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, l'abrogazione della norma — cioè la lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del citato decreto n. 915 del 23 dicembre 1978 — relativa alla pensione ai fratelli e sorelle dei caduti in guerra, ferma restando la definizione delle domande presentate fino all'entrata in vigore della nuova legge secondo le norme vigenti. Per le pensioni del genere già concesse si congelerebbe l'attuale situazione e le medesime verrebbero scorporate dall'attuale tabella *M* per essere incluse nella nuova tabella *T*. Rientrano in tale categoria 54.416 partite di pensione comportanti una spesa di lire 61 miliardi. Detto numero, ove non si operasse nel senso indicato, aumenterebbe di anno in anno con il venir meno dei pensionati diretti e con il verificarsi delle altre condizioni previste (inabilità ora presunta al compimento del 65° anno di età e reddito non superiore al limite fissato).

Sempre nell'intento di razionalizzare il sistema pensionistico di guerra, si prevede analoga soppressione — con i medesimi criteri di cui sopra circa le nuove domande di pensione pervenute nel frattempo e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge — delle pensioni previste dalle tabelle *I* ed *L* di cui all'articolo 135 del citato decreto n. 915. Tali tabelle comprendono gli orfani maggiorenni inabili e non in stato di disagio economico, prevedono una pensione annua congelata dal 1978, non beneficiante nemmeno dell'adeguamento automatico pari a lire 480.000 per la tabella *I* e da lire 247.800 a lire 375.000 (con una media di lire 258.600) secondo il numero degli orfani, per la tabella *L*. Per le pensioni di questa specie già concesse si prevede di effettuarne la capitalizzazione, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, nel termine di tre anni.

La spesa complessiva per tale tipo di pensioni era pari a lire 1,1 miliardi per n. 3.162 partite nel 1982, aumentava a lire 4,9 miliardi per n. 11.100 partite nel 1984, passando a lire 7 miliardi per n. 15.228 partite nel 1985. Con la norma che si propone, oltre a razionalizzare il sistema, si otterrebbero eco-

nomie di spesa amministrative, considerata anche la modestia dell'importo delle pensioni.

Inoltre, al fine di far meglio corrispondere la situazione di fatto con la situazione giuridica e per una migliore trasparenza, si prevede che l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (condizione, in determinati casi, per ottenere la pensione), debba essere accertata effettivamente anche al 65° anno di età e successivi, anziché essere considerata presunta al conseguimento del 65° anno.

A quanto innanzi si provvede con gli articoli 2, 5, 6 e 7 del provvedimento.

5) *Problema di coloro che, trovandosi nella situazione di grandi invalidi di guerra, sono affetti contemporaneamente da cecità assoluta bilaterale e dalla perdita di ambo gli arti superiori o dalla disarticolazione o amputazione di ambo le cosce.*

Per risolvere in modo definitivo tale triste situazione (sono poche decine di persone) ed in armonia con il principio del maggiore riconoscimento economico per i grandi invalidi colpiti da infermità che li costringe ad una vita veramente difficile, per far fronte alle particolari necessità di assistenza, con l'articolo 8 si propone di corrispondere una indennità speciale di accompagnamento aggiuntiva non reversibile (altre lire 1.638.000 mensili).

La spesa, essendo limitato il numero delle persone interessate, può essere valutata in lire 2 miliardi annui e può trovare copertura negli stanziamenti ordinari di cui al capitolo 6171 concernente il servizio delle pensioni di guerra; quindi non va ad incidere sui 427 miliardi autorizzati dalle leggi finanziarie per l'adeguamento delle pensioni di guerra.

6) *Definizione della posizione degli infermi di mente e di alcune altre situazioni marginali*

Viene precisata la posizione degli infermi di mente dimessi dai manicomi ed affidati alle famiglie prima della entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180. Con l'articolo 9 viene proposto infatti che l'assegno

di superinvalidità di cui alla lettera A) della Tabella E del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 venga mantenuto od attribuito a coloro che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 180 del 1978, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultarono dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'ex articolo 69 del regolamento sui manicomi e affidati, per custodia e vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione giudiziaria.

Si conferma, inoltre, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materie derivanti dall'applicazione della legge 18 novembre 1980, n. 791, concernente la concessione di un assegno vitalizio a carico del bilancio dello Stato ai deportati nei campi di concentramento nazisti, come previsto dall'articolo 139 del citato decreto 23 dicembre 1978, n. 915. A ciò mira l'articolo 10 del testo proposto.

Con l'articolo 11 si fa chiarezza circa la imputabilità ai responsabili di eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra (soltanto in caso di dolo o colpa grave). Si propone, infatti, di introdurre anche per la pensionistica di guerra quanto è stato recentemente da noi approvato con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (sullo snellimento delle procedure amministrative e la riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro) in merito alla pensionistica generale del pubblico impiego.

Viene proposto di risolvere anche (con l'articolo 20), il problema sollevato recentemente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 dell'8 gennaio 1986, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, terzo e quarto comma, del citato decreto n. 915 del 1978, nella parte con la quale si esclude la possibilità di avere la pensione indiretta di cui alla tabella G per le donne che avevano chiesto ed ottenuto le prescritte pubblicazioni di matrimonio, e non avevano poi potuto contrarlo in quanto il fidanzato era deceduto in guerra o per fatto di guerra.

7) Adeguamento del limite di reddito per le pensioni indirette

Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra, stabilito attualmente in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, viene elevato a lire 7.500.000 con decorrenza 1° gennaio 1985. L'adeguamento di questo « tetto » corrisponde sostanzialmente all'adeguamento finora operato in base al tasso di inflazione programmato sulle pensioni ed assegni collegati.

Sarebbe stato forse preferibile aggiungere una norma che elevasse automaticamente anche questo importo. La norma non è stata introdotta in quanto è stato ricordato che esiste già la disposizione di cui all'articolo 70, secondo comma, del decreto n. 915 del 1978 che dà la facoltà al Ministro del tesoro, con proprio decreto, di variare tale limite massimo in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Su esplicita richiesta dei componenti la 6^a Commissione il rappresentante del Governo ha assunto un impegno ad utilizzare tale facoltà.

8) Disposizioni intese ad una migliore organizzazione del servizio e ad una più celere definizione delle pensioni di guerra

Alla Commissione è sembrato opportuno — tenendo conto delle posizioni emerse nella discussione generale, delle audizioni delle associazioni di categoria e di quanto riferito dallo stesso Direttore generale delle Pensioni di guerra — proporre alcune norme che da un lato danno maggiore impulso alla già intrapresa opera di assicurare maggiore correttezza all'emanazione dei provvedimenti pensionistici di guerra e dall'altro, con il contributo della Direzione generale delle pensioni di guerra, consentono il ricorso degli interessati alla Corte dei conti soltanto dopo aver esperito il ricorso gerarchico, con il che il ricorrente, mediante la via amministrativa, potrebbe avere giusti-

zia più tempestivamente e nello stesso tempo potrebbe ridursi il numero dei gravami giurisdizionali presso la Corte dei conti.

Inoltre, con la proposta di dare nuove e più ampie possibilità istruttorie all'Amministrazione (in relazione anche alla evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo), per il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte dei conti (alla fine del 1984 erano intorno ai 205.000) si darà un notevole contributo allo snellimento dell'ingente arretrato di ricorsi presso la medesima Corte.

In particolare con gli articoli dal 12 al 17 viene proposto:

un migliore funzionamento della Commissione medica superiore per le pensioni di guerra con l'assegnazione di un funzionario dei servizi amministrativi, e con l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad emanare norme per il funzionamento e le procedure della medesima commissione e di quelle periferiche, e di stipulare convenzioni con medici civili generici e specialistici;

la possibilità di definire in sede di Direzione centrale, in caso di eccessiva giacenza presso le direzioni provinciali del Tesoro, le pratiche che sarebbero invece, ai sensi del decreto n. 915, del 1978, a queste mandate;

la possibilità di un nuovo esame da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra delle pratiche relative a ricorsi pendenti in relazione a tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge intervenute successivamente. Al riguardo si introduce la facoltà del ricorrente interessato di produrre, durante le nuove istruttorie per il riesame amministrativo, documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, comprovare le proprie ragioni anche con atti notori o testimonianze redatti nelle forme dovute per legge.

9) *Integrazione della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra.*

Anche in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 932, recante integrazioni e modifiche alla legislazione a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, ed 8 novembre 1980, n. 791, recante la istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., la Direzione generale delle pensioni di guerra provvede a servizi aggiuntivi, rispetto alle pensioni di guerra.

È stato ritenuto opportuno, pertanto, dalla 6ª Commissione, accogliere il suggerimento della stessa Direzione generale delle pensioni di guerra, e proporre la integrazione « e dei servizi vari » contenuta all'articolo 18.

* * *

L'onere complessivo annuo, a regime, per questo provvedimento, come indicato nell'articolo 21 è di lire 227 miliardi per il 1985 e lire 427 miliardi per l'anno 1986.

* * *

Onorevoli Senatori, quanto proposto è frutto del massimo sforzo che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha fatto per andare incontro alle esigenze in modo equo, comunque nel modo meno sperequante possibile. Anche sotto l'aspetto dell'assecondamento delle pressioni e richieste delle varie associazioni di categoria e dei vari gruppi di invalidi, posso assicurare che sono state vagliate, e hanno trovato accoglimento, solamente quelle che potevano inserirsi nel contesto generale del provvedimento e non ne compromettevano l'impostazione.

Viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea, con l'invito di darne approvazione, il testo in cui vengono unificati i disegni di legge nn. 80, 141, 323, 656, 680, 705, 943, 1145, 1150, 1308.

PAVAN, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

25 marzo 1986

La Commissione, esaminato il progetto di testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 21 (copertura finanziaria), venga riformulato nel seguente modo:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 e in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce " Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915 " e quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la medesima voce.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Si fa tuttavia osservare che le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 8 prevedono meccanismi normativi che, sulla base anche di una prassi consolidata, innescheranno con ogni probabilità richieste di analogo tenore e significato finanziario da parte degli invalidi per servizio con oneri per i quali, allo stato, non sussiste sufficiente copertura negli accantonamenti preordinati nel fondo speciale corrente.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**« Modifiche ed integrazioni alla normativa
sulle pensioni di guerra »**

Art. 1.

*(Adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici di guerra)*

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1^a categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilità di cui commi primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1° gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiun-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tivo annuo risultante dalla applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

3. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, nè su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati.

Art. 2.

(*Pensioni e assegni*)

1. Le tabelle *C, E, G, M, N* ed *S*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegata alla presente legge. Con la stessa decorrenza è istituita l'allegata tabella *T*.

2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonchè dalla tabella *F*, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 le nuove tabelle *C, E, F, G, M, N, S* e *T* sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.

3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

4. Nei « Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* » riportati alla fine della tabella *B* annessa al decreto del Presidente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

« Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E ».

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) è sostituito dal seguente: « Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, n. 2, e dalla lettera F, n. 8. In tali lettere B, n. 2, ed F, n. 8, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme alla assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto ».

Art. 3.

*(Indennità di assistenza
e di accompagnamento)*

1. I commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

dal 1° gennaio 1985		dal 1° gennaio 1986
lettera A . . .	L. 460.800	L. 622.080
» A-bis . . .	» 402.000	» 542.700
» B . . .	» 355.200	» 479.520
» C . . .	» 312.000	» 421.200
» D . . .	» 264.000	» 356.400
» E . . .	» 218.400	» 294.840
» F . . .	» 171.600	» 231.660
» G . . .	» 126.000	» 170.100
» H . . .	» 82.800	» 111.780 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

« La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis ».

« Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986 ».

Art. 4.

(*Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi*)

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

« Art. 9. — Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 sono inseriti i seguenti commi:

” Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purchè la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra " ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

Art. 5.

(*Collaterali*)

1. La lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che già beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il relativo importo secondo l'allegata tabella *T*. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella *T* a titolo di assegno personale.

3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.

Art. 6.

(*Inabilità a proficuo lavoro.*
Assegno di incollocabilità)

1. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età.

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101. »

Art. 7.

(*Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L*)

1. Gli orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico, di cui alle tabelle *I* ed *L* previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le modalità, il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonché l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procederà alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

4. Le tabelle *I* ed *L*, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.

Art. 8.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori)

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei punti 1 o 2 della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi iscritti alla lettera *A*, numeri 1 e 2, di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834, del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 1985.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 9.

(*Infermi di mente*)

1. Nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, alla lettera *A*, dopo il secondo comma del numero 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assegno sarà mantenuto od attribuito a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma ».

Art. 10.

(*Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi*)

1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controverse derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima è ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.

3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale dà notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione.

4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi è ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.

5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione è avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della « Gestapo » o delle « S.S. » e destinati a fini di sterminio.

Art. 11.

(*Responsabilità per indebiti pagamenti.
Abbuono di somme*)

1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato può chiederne l'abbuono purchè l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.

4. L'eventuale abbuono è accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

Art. 12.

(*Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore*)

1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

« Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività. »

Art. 13.

(*Convenzioni con medici civili*)

1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, può stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati. Il relativo onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. »

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate*)

1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione è attribuita alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro può essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 15.

(*Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale*)

1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

« Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati presentati da più lungo tempo.

Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il Direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. È in facoltà del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge. »

Art. 16.

(*Ricorsi gerarchici*)

1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

« I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato. »

« I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. »

2. L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

Art. 17.

(*Ricorso alla Corte dei conti*).

1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento. »

2. L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

Art. 18.

(*Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra*)

1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra è così modificata: « Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ».

2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalità del trasferimento.

Art. 19.

(*Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi*)

1. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 82. — I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.

All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso. ».

Art. 20.

(Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra.

Notificazione dei provvedimenti)

1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedeva la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio. ».

« Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti. ».

2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 119. — Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ».

Art. 21.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
1 ^a categoria .	L. 3.044.400	L. 4.140.600
2 ^a categoria .	» 2.739.600	» 3.726.600
3 ^a categoria .	» 2.435.400	» 3.312.600
4 ^a categoria .	» 2.131.200	» 2.898.600
5 ^a categoria .	» 1.826.400	» 2.484.600
6 ^a categoria .	» 1.522.800	» 2.070.600
7 ^a categoria .	» 1.218.000	» 1.656.000
8 ^a categoria .	» 913.200	» 1.242.000

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finchè dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annue: L. 8.040.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 11.184.000 dal 1° gennaio 1986).

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 9.993.600 dal 1° gennaio 1986).

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e perma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 6.420.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 8.923.200 dal 1° gennaio 1986).

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 5.640.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 7.852.800 dal 1° gennaio 1986).

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 6.662.400 dal 1° gennaio 1986).

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 4.020.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 5.592.000 dal 1° gennaio 1986).

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 3.204.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 4.449.600 dal 1° gennaio 1986).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 3.331.200 dal 1° gennaio 1986).

H)

1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica EKG accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di *pace-maker* o il trattamento con *by-pass* o la sostituzione valvolare.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.620.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 2.260.800 dal 1° gennaio 1986).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo
	Dal 1° gennaio 1986
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	15.166.800
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	11.551.200
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	6.354.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	4.772.400
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A	3.616.800
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	3.255.600
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	2.892.600
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	2.532.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	2.170.800
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	1.808.400
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A	1.446.600
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A	1.085.400

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE
AI CONGIUNTI DEI CADUTI

SOGGETTI DI DIRITTO

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
<i>Tabella G</i>		
Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico . .	L. 1.596.180	L. 2.419.360
<i>Tabella M</i>		
Genitori - Pensioni normali »	854.160	» 1.225.200
<i>Tabella T</i>		
Collaterali . . »	805.800	» 1.063.680
<i>Tabella S</i>		
Genitori - Pensioni speciali »	838.440	» 1.202.400

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
<i>Tabella N</i>		
Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico:		
2 ^a categoria . .	L. 824.880	L. 1.183.200
3 ^a categoria . .	» 734.640	» 1.053.600
4 ^a categoria . .	» 660.240	» 946.800
5 ^a categoria . .	» 599.760	» 859.800
6 ^a categoria . .	» 554.640	» 795.000
7 ^a categoria . .	» 524.760	» 752.400
8 ^a categoria . .	» 510.120	» 732.000

DISEGNO DI LEGGE N. 80

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA PORTA
ED ALTRI

Art. 1.

Coloro che, avendo contratto infermità invalidante dipendente da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra durante il conflitto 1915-18, non ebbero riconosciuta l'invalidità, a causa dello smarrimento della relativa documentazione ufficiale conseguente all'invasione del territorio da parte del nemico, e furono richiamati in servizio durante il conflitto 1940-43, durante il quale ricaddero nella precedente infermità, riconosciuta preesistente dalle autorità militari o civili, hanno diritto al trattamento pensionistico di guerra, quale risulterebbe dalla revisione per aggravamento, a decorrere dalla data della prima domanda presentata dagli interessati dopo il conflitto 1940-43 per il riconoscimento della suddetta infermità.

A tal fine gli interessati devono presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, domanda corredata di ogni elemento atto a comprovare la dipendenza dell'invalidità denunciata da causa di

servizio di guerra o attinente alla guerra relativo al conflitto bellico 1915-18. Tra gli elementi di prova è da ritenersi valida la dichiarazione rilasciata da ufficiali delle Forze armate in servizio durante il conflitto 1915-18 attestante l'infermità e la sua dipendenza da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra.

Le commissioni mediche per le pensioni di guerra, nel formulare il proprio giudizio diagnostico e procedere alla classificazione dell'invalidità, terranno conto di tutte le infermità, dipendenti, interdipendenti e ultradipendenti. Le commissioni stesse si atterranno — nei confronti di coloro che in considerazione delle condizioni fisiche e dell'età non possano essere sottoposti a nuovi accertamenti radiologici — alle risultanze delle cartelle cliniche degli ospedali in cui gli stessi furono in precedenza ricoverati.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 45.000.000 per l'anno finanziario 1983, si farà fronte mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 141

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CENGARLE ED ALTRI

Art. 1.*(Istituzione della lettera A-zero della tabella E)*

Alla tabella E di superinvalidità, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunta, prima della lettera A, la lettera A-zero, a cui sono inscrivibili i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanentemente quando è accompagnata da una seconda superinvalidità: amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

Agli ascritti alla tabella E, lettera A-zero, è erogato un assegno annuo di lire 16 milioni 500.000.

Art. 2.*(Miglioramento economico dell'assegno di cumulo)*

L'assegno di cumulo di cui alla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, attribuito al grande invalido con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e perdita delle due mani), ascritto alla lettera A-zero della tabella E, è di lire 24.000.000 annue.

Art. 3.*(Indennità di assistenza e di accompagnamento per gli ascritti alla lettera A-zero)*

A modificazione di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda superinvalidità

(amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani), ascritti alla lettera A-zero della tabella E di cui al precedente articolo 1, a richiesta possono ottenere il secondo, terzo, quarto e quinto accompagnatore militare o in sostituzione di ciascun militare accompagnatore, a domanda, possono chiedere un assegno integratore per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento di lire 1.200.000 mensili cadauno.

Art. 4.*(Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834)*

L'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di superinvalidità per cumulo di infermità o mutilazione ed è a sè stante ».

Art. 5.*(Istituzione della quattordicesima mensilità)*

In luogo dell'assegno di cure climatiche e termali per i grandi invalidi ascritti alla lettera A-zero viene istituita una quattordicesima mensilità da liquidarsi nel mese di giugno di ciascun anno, d'importo pari ad una mensilità.

Art. 6.*(Disposizioni finanziarie e di attuazione)*

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.750.000.000, si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a partire dal 1° luglio 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

I miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico la partita di pensione a decorrere dal 1° luglio 1983. I benefici di cui all'articolo 3

della presente legge (assegni a titolo di integrazione per il secondo, terzo, quarto e quinto militare accompagnatore) vengono corrisposti a domanda del grande invalido presso il Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure presso le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico la partita di pensione, con decorrenza 1° luglio 1983.

DISEGNO DI LEGGE N. 323

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Art. 1.*(Pensioni ed assegni)*

Le tabelle G, I, L, M, N ed S annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.*(Diritto a pensione della vedova di guerra)*

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 37. — La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9, ovvero del mutilato o invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, ha diritto alla pensione di guerra di cui all'annessa tabella G corrispondente al 75 per cento dell'importo spettante al mutilato od invalido di guerra con pensione di prima categoria di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

L'importo relativo verrà automaticamente rideterminato col variare di detta tabella C.

La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.

Agli effetti della pensione di guerra è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

Anche in mancanza di procura le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

La vedova di invalido che all'atto del decesso era titolare del trattamento di incollocabilità di cui al precedente articolo 20 e la vedova dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, sono assimilate a tutti gli effetti alla vedova di guerra di cui al primo comma del presente articolo.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato ».

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

Art. 3.*(Trattamento speciale alle vedove di guerra a titolo compensativo per il loro mancato collocamento al lavoro)*

Alle vedove di guerra di cui al precedente articolo 2 e alle vedove degli invalidi ai quali sia stato attribuito assegno di superinvalidità che non siano in possesso di un personale reddito di lavoro o di trattamento pensionistico derivante da un proprio rapporto di lavoro è corrisposto, dalla data di morte del coniuge, in aggiunta al trattamento pensionistico indiretto di guerra spet-

tante, un assegno speciale vitalizio il cui ammontare è pari alla metà dell'importo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 4.

(Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole)

La misura dell'aumento di integrazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato da lire 144.000 a lire 192.000 annue.

Art. 5.

(Diritto a pensione dei figli - Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra)

Il primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ovvero del mutilato o invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido, qualora siano altresì privi dell'altro genitore o questi, per qualsivoglia motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella spettante alle vedove di guerra con il beneficio di cui all'articolo 43 ».

Art. 6.

(Indennità speciale annua spettante ai titolari di pensione di guerra indiretta e di trattamento di reversibilità)

L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. — Ai titolari di pensione di guerra indiretta e di trattamento di reversibilità

è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

Art. 7.

(Assegno di maggiorazione)

La misura dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevata da lire 474.000 a lire 624.000 annue.

Art. 8.

(Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati della disposizione di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

Ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

Art. 9.

(Assegno di maggiorazione per i genitori dei caduti)

Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidato a domanda, in aggiunta alla pensione di cui alle annesse tabelle M ed S, un as-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segno di maggiorazione nella misura di lire 624.000 annue.

Art. 10.

(Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole)

Il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. La domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura ha valore di segnalazione ».

Art. 11.

(Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici)

L'articolo 12 del decreto del Presidente 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Il limite di reddito di cui al primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a lire 5.800.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Il limite di reddito di cui al precedente comma è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a rivalutazione annuale secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari ».

Art. 12.

(Estensione agli orfani maggiorenni titolari di pensione di guerra dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni)

Il riconoscimento della condizione di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, spetta anche a coloro che, pur avendo conseguito il ventunesimo anno di età alla data di morte del genitore e non risultando a carico del genitore medesimo nè trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, fruiscono od abbiano titolo a fruire, nella capacità di orfani, della pensione di guerra di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 13.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici)

Il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 14.

(Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra)

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la misura dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, viene determinato mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, sugli importi delle pensioni e degli assegni conferiti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni vi-

genti alla data del 31 dicembre degli anni antecedenti, con esclusione degli aumenti di cui agli articoli 22, 43 e 52 del citato decreto presidenziale n. 915 e dell'assegno personale previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo periodo del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 15.

(Esenzione dai tickets sanitari)

I titolari di pensioni indirette di guerra o di trattamenti economici di reversibilità di pensioni di guerra sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, qualora abbiano un reddito personale non superiore al limite fissato con l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, modificato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 16.

(Salvaguardia dei diritti quesiti)

Ai titolari di pensioni di guerra indirette e di reversibilità ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia sta-

to attribuito un trattamento pensionistico più favorevole di quello previsto dalla presente legge viene conservato il trattamento stesso a titolo di assegno personale, da riasorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici.

Art. 17.

(Decorrenza dei nuovi benefici)

I nuovi e maggiori benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Agli aumenti stabiliti dalla legge stessa nei confronti delle pensioni e degli assegni viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1983, su domanda degli interessati.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in lire 280 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI
SOGGETTI DI DIRITTO

TABELLA G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	L. 1.983.150
TABELLA I: Orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico	» 624.000
TABELLA M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali	» 1.047.540
TABELLA S: Genitori - Pensioni speciali	» 1.028.040

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI
DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA PENSIONATA

	Importi annui						
	2 ^a ctg.	3 ^a ctg.	4 ^a ctg.	5 ^a ctg.	6 ^a ctg.	7 ^a ctg.	8 ^a ctg.
SOGGETTI DI DIRITTO							
Tabella N: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	1.011.660	900.900	809.640	735.540	680.160	643.500	625.560
Tabella L: Orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico:							
fino a 2 orfani	345.280	342.420	340.860	336.180	331.500	326.040	322.140
fino a 3 orfani	403.260	400.140	398.580	393.120	387.660	381.420	375.960
fino a 4 orfani	465.660	462.540	460.200	453.180	446.160	438.360	432.120
fino a 5 o più orfani	528.840	524.160	521.040	513.240	504.660	495.300	487.500

DISEGNO DI LEGGE N. 656

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAROLLO ED ALTRI

Art. 1.*(Adeguamento automatico
dei trattamenti pensionistici)*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 tutti i trattamenti pensionistici, assegni ed indennità comunque denominati di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e 30 dicembre 1981, n. 834, nonché quelli previsti dalla presente legge, sono aumentati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione, sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice percentuale di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

Dall'adeguamento automatico previsto dal precedente comma sono esclusi gli aumenti integratori stabiliti dagli articoli 22, 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riassorbibile.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è conseguentemente abrogato.

Art. 2.*(Pensioni ed assegni)*

Le tabelle C, E, F ed F 1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 3.*(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra)*

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla annessa tabella F 1.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria — per il cui complesso non si configurano una delle ipotesi di equivalenza previste nella tabella E — dovrà tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello massimo previsto dall'annessa tabella F ».

Art. 4.*(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categoria inferiore alla prima, dipendenti da causa di guerra)*

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla seconda alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F 1 ».

Art. 5.

(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di due o più infermità)

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di due o più infermità, ciascuna delle quali inferiore alla prima categoria di cui alla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo singolarmente all'invalidità più grave quella di classifica inferiore fino a raggiungere la definitiva valutazione risultante dalla tabella F 1 ».

Art. 6.

(Assegni spettanti ai gradi invalidi)

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

A detto assegno di superinvalidità, in misura pari al 10 per cento di quello previsto dalla lettera A della tabella E, hanno diritto anche gli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fi-

siche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E ».

Art. 7.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella annessa tabella E, nonché a coloro che risultino ascritti alla prima categoria di cui alla annessa tabella A è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A	lire 600.000;
lettera A-bis	lire 450.000;
lettere B, C, D	lire 400.000;
lettere E, F, G	lire 300.000;
lettera H	lire 200.000;
prima categoria	lire 100.000.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, primo e secondo comma, A-bis, B, C, D, E ed F, numero 1, della annessa tabella E, possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, primo e terzo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numeri 1 e 2, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal presente articolo, è stabilita nella misura di lire 1.200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2; in lire 800.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, primo e terzo comma, della lettera A; in lire 600.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis ed in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 2 della lettera A-bis.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato».

Art. 8.

(Assegni di cura)

Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella

misura di lire 240.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla seconda alla quinta della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come modificata dalla presente legge, e di lire 120.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla sesta alla ottava della stessa tabella A.

Art. 9.

(Assegno di incollocabilità)

El primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi di guerra con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute, alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, e quello complessivo di cui sono titolari».

Art. 10.

(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra)

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione di guerra diretta è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

Art. 11.

(Variazioni alla tabella A)

Alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella prima categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 36) Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

37) Coronopatie organiche ed insufficienze cardiache trattate con *by-pass*.

38) Amputazioni del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore »;

b) nella seconda categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente ».

È soppresso il numero 8) della terza categoria;

c) nella terza categoria è aggiunto il seguente numero:

« 12) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità ».

È soppresso il numero 17) della quarta categoria;

d) nella quarta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 22) Diabete mellito insipido di media gravità ».

È soppresso il numero 16) della quinta categoria;

e) nella quinta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Le nevriti e loro esiti permanenti ».

È soppresso il numero 18) della sesta categoria;

f) nella sesta categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 22) L'anchilosi completa dei piedi (tibiotalarica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

23) Le varici nei due arti inferiori molto voluminose con molteplici grossi nodi e loro esiti nonchè reliquati di flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

24) Anchilosi in estensione del ginocchio ».

Sono soppressi i numeri 15), 16) e 20) della settima categoria;

g) nella settima categoria è aggiunto il seguente numero:

« 33) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo ».

È soppresso il numero 22 dell'ottava categoria.

Art. 12.

(Integrazioni e modifiche dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E)

Ai « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il titolo « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B » è così modificato: « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elen-

cate nella tabella *E*, avendo detta elencazione « carattere tassativo » salvo nei casi previsti dalle lettere B), numero 2, F), numero 4, e G), numero 6. Nelle lettere B), numero 2, ed F), numero 4, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto, mentre nella lettera G), numero 6, vanno ascritte tutte le invalidità o complessi di più infermità che determinino l'assoluta incapacità a proficuo lavoro »;

3) alla lettera *b*), è aggiunto il seguente comma:

« Nella valutazione in lettera di superinvalidità D), numero 2, vanno incluse tutte le mutilazioni di arti inferiori non contemplate dalla lettera C) »;

4) al primo comma della lettera *g*) le parole: « nella tabella *A* » sono sostituite dalle altre: « nelle tabelle *A* ed *E* »; dopo le parole: « si deve attribuire una categoria » sono aggiunte le altre: « o lettera di superinvalidità »;

5) dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti;

« *i*) nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, numero 1, gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamento di classifica;

l) ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui al presente decreto, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure e terapie seguite per l'invalidità di guerra ovvero da una reattività di quest'ultima verso altri organi e apparati;

m) si presumono sempre interdipendenti dall'invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi od apparati co-funzionali, ed il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

Art. 13.

(Trattamento spettante alle vedove e agli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria)

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati o invalidi di prima categoria è liquidato, qualunque sia la causa del decesso dello invalido, il trattamento pensionistico di guerra di importo pari al 60 per cento di quello complessivo fruito dal dante causa, compresi gli assegni di cumulo di cui alla tabella *F* e con l'esclusione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative eventuali integrazioni.

Le vedove e gli orfani di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti alle vedove di cui al precedente articolo 37 ed agli orfani di cui ai successivi articoli 44, 45 e 46.

Alle vedove ed agli orfani degli invalidi di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti le vedove e gli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari del trattamento d'incollocabilità di cui al precedente articolo 20.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo nonché di quello previsto dal successivo articolo 51 provvedono le competenti direzioni provinciali del Tesoro, attribuendo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di parte il trattamento pensionistico in via provvisoria nella misura dell'80 per cento di quello spettante, fermi restando i maggiori diritti ».

Art. 14.

(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra)

Il primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 di-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione dalla seconda alla ottava categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infirmità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 60 per cento di quello fruito dal dante causa. Il predetto trattamento non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitata ».

La tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 15.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici)

Il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

Tutte le somme addebitate ai grandinvalidi neuropsichici per declassamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici disposte ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono abbuonate.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, non si applicano al regime delle pensioni di guerra di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Decorrenza dei benefici)

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabiliti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1984.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, comprese quelle risultanti dall'applicazione della tabella F1, previste dalla presente legge, sono attribuite, d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Comunque, le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione.

Art. 18.

(Destinatari)

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed ai titolari di pensione di reversibilità per la morte dei soggetti sopra indicati.

Art. 19.

(Dispositivo finanziario)

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge e valutato per il 1984 in lire 300 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 di bilancio, accantonamento specifico « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Per il 1985 ed il 1986 all'onere, valutato rispettivamente in lire 500 miliardi e in lire 480 miliardi, si fa fronte con le proiezioni triennali del richiamato accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo Annuo
Prima	L. 6.000.000
Seconda	» 5.400.000
Terza	» 4.800.000
Quarta	» 4.200.000
Quinta	» 3.600.000
Sesta	» 3.000.000
Settima	» 2.400.000
Ottava	» 1.800.000

TABELLA F

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITA'

Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A), A-bis) e B)	» 24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A) e A-bis) e l'altra contemplata nelle let- tere C), D) ed E)	» 17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B) e l'altra contemplata nelle lettere C), D) ed E)	» 13.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	» 10.000.000
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A	» 8.280.000
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	» 7.452.000
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	» 6.624.000
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	» 5.796.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	» 4.968.000
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	» 4.140.000
Per una seconda infermità della settima categoria categoria della tabella A	» 3.312.000
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A	» 2.484.000

TABELLA F1

**DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO
PER IL COMPLESSO DI PIU' INFERMITA'
INFERIORI ALLA PRIMA CATEGORIA**

Categoria	8 ^a cat.	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.
2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	1 ^a + 4 ^a	1 ^a + 3 ^a
3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	1 ^a + 4 ^a
4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a
5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a
6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a
7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a + 8 ^a
8 ^a cat.	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	1 ^a cat.

N. B. — Ove l'unione di più gravi invalidità determini una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, si attribuirà l'assegno di superinvalidità corrispondente.

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1) Alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da aver reso necessario, prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, il ricovero presso gli ospedali psichiatrici e le successive dimissioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza, disposta ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'assegno sarà mantenuto quando la malattia mentale determini gravi e profondi turbamenti della vita organica e sociale.

(Annue L. 10.800.000)

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue L. 9.720.000)

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con l'impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue L. 8.640.000)

C)

1) Perdita delle due cosce sopra il terzo prossimale con monconi periodicamente protesizzabili.

2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue L. 7.560.000)

D)

1) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

2) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

(Annue L. 6.480.000)

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizione di degenza nelle strutture pubbliche o convenzionate, oppure trattamenti socio-sanitari nelle strutture familiari.

(Annue L. 5.400.000)

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Cardiopatie in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

3) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino notevoli perturbamenti alla vita organica e sociale.

4) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue L. 4.320.000)

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) L'anchilosi completa di un'anca se unita all'anchilosi completa del ginocchio corrispondente.

4) L'amputazione della coscia o gamba a qualsiasi altezza con moncone residuo non protesizzabile in modo permanente.

5) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

6) Tubercolosi o altre invalidità gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

7) La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero o l'amputazione pararticolare prossimale dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omerale dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.

8) Le distruzioni delle ossa della faccia, specie mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla digestione e da costringere a speciale alimentazione.

(Annue L. 3.240.000)

H)

1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatia organica in istato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

6) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

7) L'amputazione del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore.

(Annue L. 2.160.000)

DISEGNO DI LEGGE N. 680

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPDRITO ED ALTRI

Art. 1.*(Pensioni ed assegni)*

Le tabelle C, G, M, N ed S nonché la tabella F ed i criteri per l'applicazione delle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e la tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai criteri per l'applicazione delle tabelle A e B e dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.*(Assegni spettanti ai grandi invalidi)*

L'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1^a categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E ».

A decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente comma è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 3.*(Assegni di cumulo)*

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

è sostituito dal seguente: « La eventuale differenza in quinti spettante all'invalido in applicazione dell'annessa tabella F1 dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1^a categoria e per coesistenza di una infermità di 2^a categoria.

Art. 4.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra).

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie inferiori alla prima, all'invalido compete il trattamento di pensione corrispondente alla classificazione stabilita per il complesso di esse dall'allegata tabella F1, informata ai principi di cui alla lettera i) degli annessi criteri per l'applicazione delle tabelle A e B ».

Art. 5.*(Indennità di assistenza e di accompagnamento)*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti commi:

« L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A, A-bis, B, C, D: lire 384.000;

lettera E, F, G, H: lire 220.000.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella lettera A, numeri 1, 2, 3, 4 comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, della succitata tabella, nonché i titolari di assegno di superinvalidità per mutilazioni degli arti superiori o inferiori non

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

elencate nelle precedenti lettere o numeri della tabella medesima ma i cui monconi risultino improtesizzabili possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto dai predetti invalidi fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o un accompagnatore militare.

Art. 6.

(Abrogazione delle disposizioni concernenti ritenute per i ricoveri in istituti ospedalieri e per l'ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione).

Nel penultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppresse le parole: «rieducativi o».

Le disposizioni di cui all'articolo 26 e al penultimo ed all'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate.

Art. 7.

(Esenzione dai ticket sanitari - Prestazioni integrative sanitarie)

I grandi invalidi di guerra, nonché gli invalidi ascritti dalla seconda alla quinta categoria, sono esentati dalla corresponsione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti.

Gli invalidi ascritti alle categorie dalla 6^a all'8^a della tabella A e alla tabella B annesse, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono esentati dal pagamento delle quote di cui al precedente comma limitatamente alle esigenze di cura delle invalidità riconosciute dipendenti da causa di guerra.

Per le prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, restano ferme nei confronti degli invalidi di guerra le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98, in attuazione del

disposto di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

(Congedi per cura dell'invalidità di guerra)

Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con essa direttamente o indirettamente collegabili constatate dalla competente autorità sanitaria, gli invalidi e i mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità od infermità.

Art. 9.

(Assegno di maggiorazione)

La misura dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevata da lire 474.000 a lire 600.000 annue.

Art. 10.

(Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti assimilati della disposizione di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei mutilati od invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

Art. 11.

(Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole)

Il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 23 di-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. La domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura ha valore di segnalazione ».

Art. 12.

(Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici)

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite di reddito di cui al precedente comma è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a rivalutazione annuale secondo gli indici di variazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari ».

Art. 13.

(Estensione agli orfani maggiorenni titolari della pensione di guerra di cui alla tabella G dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni)

Il riconoscimento della condizione di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, spetta anche a coloro che, pur avendo conseguito il 21° anno di età alla data di morte del genitore e non risultando a carico del genitore medesimo nè trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, fruiscano od abbiano titolo a fruire nella qualità di orfani della pensione di guerra di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

Art. 14.

(Assegno pari alla pensione sociale)

Ai titolari di pensione di guerra di cui alle tabelle C, G, M, N ed S che abbiano

raggiunto il 65° anno di età e risultino nelle condizioni economiche richieste per l'attribuzione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, in aggiunta al trattamento di guerra, un assegno d'importo pari alla pensione sociale medesima.

Art. 15.

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la misura dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, viene determinata mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, sugli importi delle pensioni e degli assegni conferiti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni vigenti alla data del 31 dicembre degli anni antecedenti, con esclusione degli aumenti di cui agli articoli 22, 43 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, dell'assegno personale previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'assegno contemplato dall'articolo 14 della presente legge.

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo periodo del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 16.

(Salvaguardia dei diritti quesiti)

Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate.

Art. 17.

(Decorrenza dei nuovi benefici)

I nuovi e maggiori benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Agli aumenti stabiliti dalla legge stessa nei confronti delle pensioni e degli assegni viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio, ivi comprese le più favorevoli classificazioni delle invalidità previste dalla legge medesima, sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 1983, su domanda degli interessati. La domanda di

cui al presente comma ha valore di segnalazione.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, valutato in lire 500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE
DELLE TABELLE A E B

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione « carattere tassativo » salvo nei casi previsti dalla lettera B, n. 2 e dalla lettera F, n. 8. Ovviamente, in tali lettere (B, n. 2 ed F, n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua, o quasi continua, a letto.

Le parole « grave » e « notevole », usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione « assoluta », « totale », « completa », applicata alla perdita di organi o funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 m. (metri) tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

V = 10/10;
V = 9/10;
V = 8/10;
V = 7/10;
V = 6/10;
V = 5/10;
V = 4/10;
V = 3/10;
V = 2/10;
V = 1/10 (5/50).

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 centimetri da esso.

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 centimetri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 centimetri); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere la abolizione totale del senso della forma (vi-

sus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, appure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1^a, 2^a, 5^a, 7^a e 8^a della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3^a, 4^a e 6^a) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione, o l'assegno, si liquidano in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici, anche se

strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi pari » va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione « perdita parziale » dell'organo superstite (« ... venga a perdere ... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di « organi pari » quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Nei casi in cui la tabella E non preveda già, per l'amputazione degli arti superiori o inferiori, una più favorevole assegnazione per la impossibilità di applicazione della protesi, al grande invalido compete, in aggiunta al trattamento previsto dalla citata tabella, un assegno di cumulo di 8^a categoria per ciascun moncone degli arti amputati che risulti improtesizzabile. Nell'ipotesi che debba farsi luogo all'assegnazione di più assegni di cumulo, si applica la disposizione di cui al primo capoverso del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini del-

la applicazione delle classificazioni più favorevoli sopra previste.

h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7^a prevista dalla tabella A deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media-marcata-grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

i) Per calcolare il trattamento complessivo spettante all'invalido per coesistenza di due infermità o mutilazioni di categoria inferiore alla prima, la tabella F1 allegata alla presente legge assume a base, in via generale, i rapporti percentuali secondo i quali sono graduati nella tabella C gli importi per le categorie corrispondenti.

Qualora la somma dei suddetti rapporti percentuali superi il 95 per cento dell'assegnazione prevista per la 1^a categoria, al grande invalido compete, in aggiunta alla 1^a categoria, un assegno di cumulo rispettivamente di 5^a, 6^a, 7^a ed 8^a categoria in relazione alla gravità del complesso invalidante e secondo quanto stabilito dalla tabella F1.

Nel caso in cui la somma dei rapporti percentuali di cui trattasi sia superiore al 90 per cento ma inferiore al 95 per cento, all'invalido ai termini della tabella F1 spetta, in aggiunta alla 2^a categoria di pensione, un assegno per cumulo pari a tanti quinti della differenza fra il trattamento economico della 1^a categoria e quello della 2^a categoria quanti sono i punti di cui la somma dei rapporti percentuali supera il 90 per cento.

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo
1 ^a categoria	3.437.460
2 ^a categoria	3.093.480
3 ^a categoria	2.749.500
4 ^a categoria	2.406.300
5 ^a categoria	2.062.320
6 ^a categoria	1.718.340
7 ^a categoria	1.375.140
8 ^a categoria	1.031.160

TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	13.805.460
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . .	10.264.9000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	7.504.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E . . .	4.816.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella A	3.437.460
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella A	3.093.480
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella A	2.749.500
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella A	2.406.300
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella A	2.062.320
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella A	1.718.340
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella A	1.375.140
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella A	1.031.160

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F 1

COMPLESSO DI DUE INFERMITA'

CATEGORIA	8 ^a	7 ^a	6 ^a	5 ^a	4 ^a	3 ^a	2 ^a
2 ^a	2+3/5	2+4/5	1 ^a	1 ^a +8 ^a	1 ^a +7 ^a	1 ^a +6 ^a	1 ^a +5 ^a
3 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a +2/5	2 ^a +4/5	1 ^a +8 ^a	
4 ^a	3 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a +1/5		
5 ^a	3 ^a	3 ^a	3 ^a	2 ^a			
6 ^a	4 ^a	4 ^a	3 ^a				
7 ^a	5 ^a	4 ^a					
8 ^a	6 ^a						

TRATTAMENTO ANNUO
SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

Soggetti di diritto	Importo annuo
Tabella G - Vedove ed orfani minorenni. Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	1.920.360
Tabella M - Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali	1.047.540
Tabella S - Genitori - Pensioni speciali	1.028.040

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE
VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI
DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA
INFERMITA PENSIONATA

Soggetti di diritto	Importo annuo
Tabella N - Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico:	
2 ^a categoria	1.011.660
3 ^a categoria	900.900
4 ^a categoria	809.640
5 ^a categoria	735.540
6 ^a categoria	680.160
7 ^a categoria	643.500
8 ^a categoria	625.560

DISEGNO DI LEGGE N. 705

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE CINQUE

Art. 1.*(Istituzione dell'assegno straordinario per infermità plurime)*

Ai grandi invalidi di guerra con due o più superinvalidità, di cui una iscritta al punto 1 della lettera A (cecità bilaterale assoluta e permanente con perdita anatomica dei bulbi oculari) e l'altra al punto 1 della lettera A-bis (amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani) della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, quando concorrano una terza e una quarta infermità ambedue iscrivibili entro la quinta categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, viene corrisposto un assegno straordinario per infermità plurime nella misura annua di lire 24.600.000.

Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, quando concorra un'altra superinvalidità;

a) amputazione delle due mani o dei due piedi;

b) amputazione di un arto inferiore e superiore insieme;

c) sordità bilaterale assoluta,

l'assegno sarà corrisposto nella misura annua di lire 18.600.000.

Ai grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, quando sia accompagnata da una seconda infermità:

a) perdita della lingua o della favella;

b) castrazione o mancanza del pene;

c) amputazione di un arto superiore od inferiore fino al limite della perdita di una mano o di un piede,

l'assegno sarà corrisposto nella misura annua di lire 7.500.000.

Art. 2.*(Istituzione dell'assegno cumulativo speciale, per i costi effettivi dell'assistenza e dell'accompagnamento)*

Ai grandi invalidi di guerra di cui al primo comma del precedente articolo 1 viene corrisposto un assegno cumulativo speciale, adeguato ai costi effettivi della necessità di assistenza e di accompagnamento, nella misura mensile di lire 3.000.000.

Ai grandi invalidi di guerra di cui al secondo comma del precedente articolo 1 l'assegno cumulativo speciale, adeguato ai costi effettivi della necessità di assistenza e di accompagnamento, viene corrisposto nella misura mensile di lire 2.400.000.

Ai grandi invalidi di guerra di cui al terzo comma del precedente articolo 1 l'assegno cumulativo speciale per l'assistenza sarà corrisposto nella misura mensile di lire 800.000.

L'assegno di cui al presente articolo si aggiunge agli assegni di assistenza ed integrazione corrisposti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, e va incluso tra quelli che beneficiano dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 del citato decreto, a partire dal 1° gennaio 1985.

L'assegno straordinario per infermità plurime, di cui ai commi precedenti, si aggiunge a quello corrisposto dalle tabelle C, E ed F annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, va incluso tra quelli che beneficiano dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, a partire dal 1° gennaio 1985, ed è reversibile alle vedove ed agli orfani nella misura del 50 per cento del suo importo.

Art. 3.*(Decorrenza dei benefici e copertura finanziaria)*

I benefici previsti dagli assegni di cui ai precedenti articoli decorrono dal 1° gennaio

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1984 e vengono corrisposti d'ufficio con procedura d'urgenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 8.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 943

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SALVI

Art. 1.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1984, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare criteri migliorativi nei trattamenti pensionistici di guerra stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, anche mediante l'introduzione di nuovi istituti, al fine di realizzare:

a) un reale adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra alle variazioni del costo della vita che sia atto a conservare il potere di acquisto, mediante la piena adozione dei criteri sanciti con l'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la rideterminazione degli importi di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, da realizzarsi in tre esercizi finanziari, al fine di pervenire alla graduale parificazione del trattamento pensionistico base di 1^a categoria alla retribuzione media corrisposta ai dipendenti dell'industria;

c) la rivalutazione degli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di attuare il pieno risarcimento per le più gravi mutilazioni e infermità, tenuto conto delle molteplici difficoltà di ordine pratico che da esse derivano; l'istituzione di un assegno speciale, a titolo di integrazione dell'assegno di superinvalidità, a risarcimento della perdita totale delle capacità espressivo-ricettivo-sensoriali;

d) la revisione e la rideterminazione degli assegni per cumulo di infermità in

misura superiore agli importi previsti per le medesime infermità considerate a sè stanti;

e) il riconoscimento del diritto al risarcimento per il maggior danno causato dalla perdita totale o parziale di funzione organica avente rapporto sinergico o che svolga funzione vicariante rispetto ad una superinvalidità della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante l'istituzione di un apposito assegno;

f) la rideterminazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di garantire, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla suddetta tabella E e con speciale riguardo ai casi di coesistenza di due o più superinvalidità, la rispondenza della detta indennità agli effettivi costi da sostenere per un'assistenza continuativa e specialistica in relazione alle peculiarità delle diverse invalidità di guerra;

g) il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione, fruita in vita dal grande invalido di guerra, a favore delle vedove e degli orfani, da determinarsi in base alle disposizioni vigenti in materia per le categorie dei lavoratori dipendenti, con riferimento al trattamento complessivo fruito dal grande invalido deceduto;

h) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che definisce la natura della pensione di guerra;

i) l'introduzione nella legislazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di normative intese a disciplinare i diritti degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti non strettamente pensionistici.

Art. 2.

(Decorrenza)

I benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1145

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FONTANA ED ALTRI

Art. 1.*Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra*

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 gli importi delle pensioni, assegni e indennità di guerra, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni, sono ogni anno adeguati automaticamente mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo da determinarsi secondo la percentuale complessiva di variazione risultante dalla somma di quelle previste trimestralmente per i trattamenti minimi del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 21 della legge del 27 dicembre 1983, n. 730, nonché dell'eventuale conguaglio e degli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale di cui ai commi sesto e settimo del citato articolo.

La percentuale di variazione determinata in base al comma precedente si applica all'importo del trattamento complessivo di pensione di guerra fruito ivi compreso l'assegno aggiuntivo maturato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, viene fissata la percentuale di variazione da determinarsi in base alle modalità di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei titolari delle tabelle I ed L annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa spe-

ciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengono a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme maturate al 1° gennaio 1985 a titolo di assegno aggiuntivo di cui al soppresso articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, sono conglobate in pari percentuale alle pensioni, assegni e indennità elencate nel medesimo articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Art. 2.*Pensioni e assegni*

Le tabelle C, E, F, G, M ed S, annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 3.*Grandi invalidi di guerra*

L'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Sono considerati grandi invalidi di guerra i soggetti di cui al titolo I del presente testo unico, i quali hanno subito, a causa della guerra, grave danno all'integrità fisica tale da determinare la perdita totale della capacità lavorativa e da compromettere notevolmente l'autosufficienza personale e l'autonomia nella vita di relazione con grave turbamento della sfera psico-emotiva.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La qualifica di grande invalido di guerra è attribuita ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità ».

Art. 4.

Assegni spettanti ai grandi invalidi

L'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

Ai grandi invalidi ascritti alla tabella E, affetti da cecità bilaterale totale o da sordità bilaterale permanente assoluta è attribuito un assegno sensoriale in misura pari a un decimo dell'assegno di superinvalidità loro spettante.

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, in misura pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E ».

Art. 5.

*Indennità di assistenza
e di accompagnamento*

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un

accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorenne.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L. 600.000
lettere A-bis, B	» 470.000
lettere C, D	» 420.000
lettere E, F, G	» 300.000
lettera H	» 200.000

I grandi invalidi di guerra e i grandi invalidi per servizio militare affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, della succitata tabella possono ottenere, a richiesta, un accompagnatore militare. Tale richiesta potrà essere anche nominativa quando trattasi di grandi invalidi di cui alla lettera A, numero 1.

Per la particolare e continuativa assistenza di cui necessitano i grandi invalidi ascritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale assoluta, e n. 2, possono chiedere la assegnazione di altri tre accompagnatori militari e in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di lire 1.800.000 mensili.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, i grandi invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 3, 4, comma secondo, A-bis, numeri 1 e 2, possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono a domanda ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al comma precedente, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in

lire 1.600.000 mensili per gli iscritti alla lettera A, numero 1, in quanta affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano o da altra invalidità contemplata nelle prime tre categorie della tabella A, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbia rapporto di vicarianza con la cecità; in lire 1.400.000 mensili per gli iscritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità assoluta, e numeri 3 e 4, comma secondo; in lire 900.000 mensili per gli iscritti alla lettera A-bis, n. 1; in lire 450.000 mensili per gli iscritti alla lettera A-bis, n. 2.

In caso di assegnazione degli altri accompagnatori militari di cui ai precedenti quarto e quinto comma la competente autorità militare ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita del grande invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, con esclusione delle eventuali integrazioni spettanti in luogo del secondo e terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

Art. 6.

Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra

L'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria — per il cui complesso non si configurano una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E — dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari al primo punto previsto dall'annessa tabella F.

Qualora la cecità assoluta sia accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano e dalla perdita anatomica o grave compromissione di almeno tre dita dell'altra, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello previsto al quarto punto della tabella F ».

Art. 7.

Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità

All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma:

« Tale criterio non si applica quando trattasi di invalidità relativa alla perdita di un apparato che assume funzione vicariante dell'invalidità principale ».

Art. 8.

Trattamento spettante alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi

Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:

« Alla vedova e agli orfani di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui all'annessa tabella E o dell'assegno integrativo di cui all'articolo 15 del presente testo unico, fruito dal dan- te causa.

Il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo compete altresì in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido ».

Lo stesso trattamento previsto dal primo dei due precedenti commi aggiuntivi spetta alla vedova e agli orfani di cui all'anzidetto comma, che all'entrata in vigore della presente legge siano già in godimento della pensione di reversibilità.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato.

Art. 9.

Esonero dal servizio militare

Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi a un secondo figlio maschio ».

Art. 10.

Invalidità presunta

Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo periodo dell'ultimo comma degli articoli 45 e 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Resta comunque salvo il diritto acquisito ai termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Assegno di maggiorazione

La misura dell'assegno di maggiorazione, di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevata a lire 720.000.

Art. 12.

Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B

Dopo l'ultimo comma della lettera F dei criteri per l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto il seguente comma:

« La perdita della capacità olfattiva quando si associa alla perdita assoluta e permanente della vista deve considerarsi alla stregua di organo vicariante e classificarsi ai fini dell'assegno per cumulo di infermità secondo il criterio della equivalenza ».

Art. 13.

Categorie speciali di civili

Dopo la lettera i) dell'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, viene aggiunta la seguente lettera:

« l) i cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto causato da ordigni, esplo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sivi, armi lasciate incustodite o abbandonate dalle Forze Armate in occasione di esercitazioni combinate o isolate e, in caso di morte, ai loro congiunti ».

Art. 14.

Congedi per cura dell'invalidità di guerra

Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con esse direttamente o indirettamente collegabili, constatate dalla competente autorità sanitaria, gli invalidi e i mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità od infermità.

Art. 15.

Rappresentanza dell'Associazione italiana ciechi di guerra

Le commissioni mediche di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e il comitato di liquidazione di cui all'articolo 102 del succitato decreto sono integrati da un rappresentante dell'Associazione italiana ciechi di guerra con le procedure e le modalità stabilite dagli articoli stessi.

Art. 16.

Consultazione triennale

Il Governo della Repubblica è tenuto a convocare ogni tre anni i rappresentanti delle associazioni dei pensionati di guerra aventi carattere nazionale e personalità giuridica allo scopo di studiare e predisporre eventuali revisioni dei trattamenti pensionistici di guerra.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto.

Art. 17.

Decorrenza dei benefici

Le nuove e maggiori misure delle pensioni, assegni e indennità stabilite dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1985.

Art. 18.

Copertura finanziaria

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi, si provvede con le somme iscritte al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

<i>Categorie</i>	<i>Importo annuo</i>
1 ^a categoria	L. 3.960.000
2 ^a categoria	» 3.564.000
3 ^a categoria	» 3.168.000
4 ^a categoria	» 2.772.000
5 ^a categoria	» 2.376.000
6 ^a categoria	» 1.980.000
7 ^a categoria	» 1.584.000
8 ^a categoria	» 1.188.000

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA

A)

- 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
- 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finchè duri tale trattamento.

(Annue: L. 12.000.000)

A-bis)

- 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
- 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 10.800.000)

B)

- 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 8.600.000)

C)

- 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità della applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 8.400.000)

D)

- 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 7.200.000)

E)

- 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
- 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

- 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
- 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
- 5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 6.000.000)

F)

- 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
- 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
- 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
- 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
- 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
- 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
- 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

- 8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 4.800.000)

G)

- 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
- 2) La disarticolazione di un'anca.
- 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 3.600.000)

H)

- 1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.
- 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
- 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 2.400.000)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA F

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITÀ

<i>Natura del cumulo</i>	<i>Importo annuo</i>
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>a</i>), <i>a-bis</i>) e <i>b</i>)	L. 24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>a</i>) e <i>a-bis</i>) e l'altra contemplata nelle lettere <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>)	» 17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>b</i>) e l'altra contemplata nelle lettere <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>)	» 13.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	» 10.000.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella A	» 9.540.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella A	» 5.292.000
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella A	» 4.704.000

Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella A	» 4.116.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella A	» 3.528.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella A	» 2.940.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella A	» 2.352.000
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella A	» 1.764.000

TRATTAMENTO ANNUO
SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

<i>Soggetti di diritto</i>	<i>Importo annuo</i>
TABELLA G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	L. 2.178.000
TABELLA M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali	» 1.197.900
TABELLA S: Genitori - Pensioni speciali	» 1.173.900

DISEGNO DI LEGGE N. 1150

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUFFONI ED ALTRI

Art. 1.*Adeguamento automatico
dei trattamenti pensionistici di guerra*

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 gli importi delle pensioni, assegni e indennità di guerra, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni, sono ogni anno adeguati automaticamente mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo da determinarsi secondo la percentuale complessiva di variazione risultante dalla somma di quelle previste trimestralmente per i trattamenti minimi del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonchè dell'eventuale congruaggio e degli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale di cui ai commi secondo e settimo del citato articolo.

La percentuale di variazione determinata in base al comma precedente si applica all'importo del trattamento complessivo di pensione di guerra fruito ivi compreso l'assegno aggiuntivo maturato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, viene fissata la percentuale di variazione da determinarsi in base alle modalità di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei titolari delle tabelle I ed L annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme maturate al 1° gennaio 1985 a titolo di assegno aggiuntivo di cui al soppresso articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono conglobate in pari percentuale alle pensioni, assegni e indennità elencate nel medesimo articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.*Pensioni e assegni*

Le tabelle C, E, F, G, M ed S, annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 3.*Grandi invalidi di guerra*

L'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Sono considerati grandi invalidi di guerra i soggetti di cui al titolo I del presente testo unico, i quali hanno subito, a causa della guerra, grave danno all'integrità fisica tale da determinare la perdita totale della capacità lavorativa e da compromettere notevolmente l'autosufficienza personale e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'autonomia nella vita di relazione con grave turbamento della sfera psico emotiva.

La qualifica di grande invalido di guerra è attribuita ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità ».

Art. 4.

Assegni spettanti ai grandi invalidi

L'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

Ai grandi invalidi ascritti alla tabella E, affetti da cecità bilaterale totale o da sordità bilaterale permanente assoluta è attribuito un assegno sensoriale in misura pari a un decimo dell'assegno di superinvalidità loro spettante.

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, in misura pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E ».

Art. 5.

Indennità di assistenza e di accompagnamento

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L. 600.000
lettere A-bis, B »	470.000
lettere C, D »	420.000
lettere E, F, G »	300.000
lettera H »	200.000

I grandi invalidi di guerra e i grandi invalidi per servizio militare affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, della succitata tabella possono ottenere, a richiesta, un accompagnatore militare. Tale richiesta potrà essere anche nominativa quando trattasi di grandi invalidi di cui alla lettera A, numero 1.

Per la particolare e continuativa assistenza di cui necessitano, i grandi invalidi ascritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione dei due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale assoluta, e n. 2, possono chiedere la assegnazione di altri tre accompagnatori militari e in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di lire 1.800.000 mensili.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, i grandi invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 3, 4, comma secondo, A-bis, numeri 1 e 2, possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al comma precedente, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in lire

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.600.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano o da altra invalidità contemplata nelle prime tre categorie della tabella A, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che abbia rapporto di vicarianza con la cecità; in lire 1.400.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, in quanto affetti da cecità assoluta, e numeri 3 e 4, comma secondo; in lire 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis, numero 1; in lire 450.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis, numero 2.

In caso di assegnazione degli altri accompagnatori militari di cui ai precedenti quarto e quinto comma la competente autorità militare ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita del grande invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, con esclusione delle eventuali integrazioni spettanti in luogo del secondo e terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

Art. 6.

Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra

L'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria — per il cui complesso non si configurino una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E — dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari al primo punto previsto dall'annessa tabella F.

Qualora la cecità assoluta sia accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano e dalla perdita anatomica o grave compromissione di almeno tre dita dell'altra, verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello previsto al quarto punto della tabella F ».

Art. 7.

Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità

All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma:

« Tale criterio non si applica quando trattasi di invalidità relativa alla perdita di un

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

apparato che assume funzioni vicariante della invalidità principale ».

Art. 8.

Trattamento spettante alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi

Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:

« Alla vedova e agli orfani di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui all'annessa tabella E o dell'assegno integrativo di cui all'articolo 15 del presente testo unico, fruito dal dante causa.

Il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo compete altresì, in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido ».

Lo stesso trattamento previsto dal primo dei due precedenti commi aggiuntivi spetta alla vedova e agli orfani di cui all'anzidetto comma, che all'entrata in vigore della presente legge siano già in godimento della pensione di reversibilità.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato.

Art. 9.

Esonero dal servizio militare

Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi a un secondo figlio maschio ».

Art. 10.

Invalidità presunta

Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo periodo dell'ultimo comma degli articoli 45 e 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Resta comunque salvo il diritto acquisito ai termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Assegno di maggiorazione

La misura dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevata a lire 720.000.

Art. 12.

Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B

Dopo l'ultimo comma della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto il seguente comma:

« La perdita della capacità olfattiva quando si associa alla perdita assoluta e permanente della vista deve considerarsi alla stregua di organo vicariante e classificarsi ai fini dell'assegno per cumulo di infermità secondo il criterio della equivalenza ».

Art. 13.

Categorie speciali di civili

Dopo la lettera i) dell'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, viene aggiunta la seguente lettera:

« l) i cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto causato da ordigni, esplo-

sivi, armi lasciate incustodite o abbandonate dalle Forze armate in occasione di esercitazioni combinate o isolate e, in caso di morte, ai loro congiunti ».

Art. 14.

Congedi per cura dell'invalidità di guerra

Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con essa direttamente o indirettamente ricollegabili, constatate dalla competente autorità sanitaria, gli invalidi e i mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità od infermità.

Art. 15.

Rappresentanza dell'Associazione italiana ciechi di guerra

Le commissioni mediche di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e il comitato di liquidazione di cui all'articolo 102 del succitato decreto sono integrati da un rappresentante dell'Associazione italiana ciechi di guerra con le procedure e le modalità stabilite dagli articoli stessi.

Art. 16.

Consultazione triennale

Il Governo della Repubblica è tenuto a convocare ogni tre anni i rappresentanti delle Associazioni dei pensionati di guerra aventi carattere nazionale e personalità giuridica allo scopo di studiare e predisporre eventuali revisioni dei trattamenti pensionistici di guerra.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto.

Art. 17.

Decorrenza dei benefici

Le nuove e maggiori misure delle pensioni, assegni e indennità stabiliti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1985.

Art. 18.

Copertura finanziaria

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi, si provvede con le somme iscritte al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE AI
MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

<i>Categorie</i>	<i>Importo annuo</i>
1 ^a categoria	L. 3.960.000
2 ^a categoria	» 3.564.000
3 ^a categoria	» 3.168.000
4 ^a categoria	» 2.772.000
5 ^a categoria	» 2.376.000
6 ^a categoria	» 1.980.000
7 ^a categoria	» 1.584.000
8 ^a categoria	» 1.188.000

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

- 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
- 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finchè duri tale trattamento.

(Annue: L. 12.000.000)

A-bis)

- 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
- 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 10.800.000)

B)

- 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 9.600.000)

C)

- 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 8.400.000)

D)

- 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 7.200.000)

E)

- 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
- 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
- 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
- 5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi turbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 6.000.000)

F)

- 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
- 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
- 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
- 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
- 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
- 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
- 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

- 8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 4.800.000)

G)

- 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
- 2) La disarticolazione di un'anca.
- 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 3.600.000)

H)

- 1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.
- 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
- 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 2.400.000)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F	
ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITA	
<i>Natura del cumulo</i>	<i>Importo annuo</i>
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere a), a-bis) e b)	L. 24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere a) e a-bis) e l'altra contemplata nelle lettere c), d) ed e)	» 17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera b) e l'altra contemplata nelle lettere c), d) ed e)	» 13.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	» 10.000.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A	» 9.540.000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A	» 5.292.000
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A	» 4.704.000

Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A	» 4.116.000
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A	» 3.528.000
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A	» 2.940.000
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A	» 2.352.000
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A	» 1.764.000

TRATTAMENTO ANNUO
SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

<i>Soggetti di diritto</i>	<i>Importo annuo</i>
TABELLA G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	L. 2.178.000
TABELLA M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali	» 1.197.900
TABELLA S: Genitori - Pensioni speciali	» 1.173.900

DISEGNO DI LEGGE N. 1308

D'INIZIATIVA DEI SENATORI JANNELLI ED ALTRI

Art. 1.*(Delega al Governo)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1985, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare criteri migliorativi nei trattamenti pensionistici di guerra stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, anche mediante l'introduzione di nuovi istituti, al fine di realizzare:

a) un reale adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra alle variazioni del costo della vita, che sia atto a conservare il potere di acquisto, mediante la piena adozione dei criteri sanciti con l'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la rideterminazione degli importi di cui alle tabelle C, G, M ed S annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, da realizzarsi in tre esercizi finanziari, al fine di pervenire alla graduale parificazione del trattamento pensionistico base di prima categoria alla retribuzione media corrisposta ai dipendenti dell'industria;

c) la rivalutazione degli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di attuare il pieno risarcimento per le più grandi mutilazioni e infermità tenuto conto delle molteplici difficoltà di ordine pratico che da esse derivano; l'istituzione di un assegno speciale, a titolo di integrazione della superinvalidità a risarcimento del-

la perdita totale delle capacità espressivo-ricettive-sensoriali;

d) la revisione e la rideterminazione degli assegni per un cumulo di infermità in misura superiore agli importi previsti per le medesime infermità considerate a sé stanti;

e) il riconoscimento del diritto al risarcimento per il maggior danno causato dalla perdita totale o parziale di funzione organica avente rapporto sinergico o che svolga funzione vicariante rispetto ad una superinvalidità della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante l'istituzione di un apposito assegno;

f) la rideterminazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di garantire, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla suddetta tabella E, e con speciale riguardo ai casi di coesistenza di due o più superanvalidità, la rispondenza della detta indennità agli effettivi costi da sostenere per una assistenza continuativa e specialistica in relazione alle peculiarità delle diverse invalidità di guerra;

g) la rideterminazione dell'assegno supplementare di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a favore delle vedove del grande invalido, o del familiare che lo abbia assistito, e degli orfani, da rapportarsi all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Un trattamento di pari percentuale riferito alla lettera H della tabella E compete altresì alle vedove di guerra nel caso di comprovate esigenze di personali prestazioni assistenziali esercitate nei confronti del figlio orfano di guerra totalmente inabile;

h) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che definisce la natura della pensione di guerra;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) l'introduzione nella legislazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di normative intese a disciplinare i diritti degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti non strettamente pensionistici.

Art. 2.

(Decorrenza dei termini)

I benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 gennaio 1985.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.